REGOLAMENTO (CEE) N. 2111/73 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1973

recante modalità di applicazione dell'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 per quanto riguarda l'aiuto alla produzione del frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che, in virtù dell'articolo 4 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, i prezzi d'intervento o d'acquisto, validi durante la campagna 1973/1974 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento, sono aumentati in Italia di un importo correttivo dell'1 % ; che, a norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 974/71, l'importo di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo è ripercosso, nella misura necessaria, sugli importi che l'Italia deve pagare conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, a causa degli altri interventi sul mercato interno ;

considerando che l'importo dell'aiuto alla produzione del frumento duro è uguale alla differenza esistente, all'inizio della campagna, fra il prezzo minimo garantito ed il prezzo d'intervento valido per il centro di commercializzazione della zona più eccedentaria ; che tali prezzi sono stati aumentati in Italia di 1 % per la campagna 1973/1974 ; che l'aiuto fissato dal regolamento (CEE) n. 1965/73 del Consiglio, del 17 luglio 1973 (3), deve quindi essere aumentato in conseguenza ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'aiuto alla produzione del frumento duro, fissato per la campagna 1973/1974 dal regolamento (CEE) n. 1965/73, è aumentato, in Italia, di 233 lire alla tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 125 dell'11. 5. 1973, pag. 49.
(3) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 4.